CAMERA DEI DEPUTATI N. 3506

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 dicembre 1961 *(stampato n. 1753)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Autorizzazione di spesa per il completamento del laboratorio sperimentale funiviario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1961

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per il completamento, a cura del Ministero dei trasporti, delle attrezzature del Laboratorio sperimentale funiviario di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 183, per l'acquisto dell'area sulla quale dovrà sorgere un impianto funiviario sperimentale e per l'acquisto. la costruzione ed il montaggio delle varie strutture e membrature dell'impianto stesso.

ART. 2.

All'impianto funiviario sperimentale di cui al precedente articolo 1, il cui progetto

è redatto dal Ministero dei trasporti, viene riconosciuto a tutti gli effetti il carattere di pubblica utilità.

ART. 3.

La somma di cui all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

ART. 4.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione stessa e, per l'esercizio finanziario 1961-62, con riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.